



Decreto Dirigenziale n. 162 del 03/07/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

ORDINANZA/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EX ART. 18 DELLA L.689/81E SS.MM.II. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 101 DEL D.LGS 152/06 E SS.MM.II. SANZIONATO DALL'ART.133 COMMA 1 DEL MEDESIMO DECRETO. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO N.171/10 RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI SALERNO "AZIENDA AGRICOLA CERRO", CON SEDE IN VIA LA PILA 23/A CAPACCIO (SA) DI SORGENTE MARINO NATO A PONTECAGNANO FAIANO (SA) IL 05/01/1959, ED IVI RESIDENTE IN VIA PARINI 11.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. detta le "Norme in Materia Ambientale" e nella Parte Terza – Sezione II - Titolo III - art. 100 e segg. disciplina gli scarichi idrici;
- Che il succitato D. Lgs 152/06 prevede all'art. 135 che *"in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 133, comma 8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità"*;
- Che la L. 689/1981 detta le norme in materia di "Sanzioni Amministrative";
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *"criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs 152 del 2006 e s.m.i.;"*
- Che con D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012, le competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative per le violazioni di cui all'art. 133 del D.Lgs n. 152/06 sono state trasferite alle U.O.D. Autorizzazioni e rifiuti della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- Che con verbale di sopralluogo e prelievo campioni di acque di scarico n. MBCDR/210313-1 del 21/03/2013, l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno, procedeva presso l'Azienda Agricola Cerro, con sede in via La Pila 23/A Capaccio (SA) di Sorgente Marino nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 05/01/1959, al prelevamento di un campione di acque di scarico, a verifica della conformità dello stesso ai limiti previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- Che con il rapporto di prova n. 201300313-001 del 26/04/2013, relativo alle analisi eseguite dai laboratori dell'Area Analitica, l'ARPAC Dipartimento di Salerno, previo accertamento del superamento dei limiti previsti dalla tabella 3 all. V alla Parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i., contestava con nota n. 0029082/2013 del 30/5/2013 all'Azienda Agricola Cerro, con sede in via La Pila 23/A Capaccio (SA), nella persona del titolare sig. Sorgente Marino nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 05/01/1959, titolare dell'autorizzazione allo scarico n.171/10 rilasciata dalla Provincia di Salerno, la violazione dell'art.101, sanzionata dall'art.133 comma 1, D.lgs 152/06, per avere effettuato lo scarico in corpo recettore idrico superficiale (Rio Lama) senza rispettare i limiti di cui alla tab. 3 all. V alla parte III del D.lgs 152/06 e s.m.i., in relazione al parametro: Azoto Totale;
- Che con nota prot. n. 0010986/2014 del 25/02/2014, pervenuta a questa U.O.D. in data 26/02/2014, l'ARPAC di Salerno, ha inviato la copia della ricevuta di avvenuta spedizione della contestazione dell'illecito de quo, all'Azienda Agricola Cerro di Sorgente Marino, avvenuta a mezzo ufficio postale il giorno 03/06/2013 con A/R n. 1376610610 4;
- Che l'Azienda Agricola Cerro in data 04/06/2013 ha prodotto memoria difensiva pervenuta a questa UOD il 6/6/2013 ed assunta al prot. n. 0431351 del 17/06/2013, allegando i referti delle analisi periodiche svolte ai fini dell'autocontrollo, dichiarando che il valore di azoto totale riscontrato da ARPAC non è conforme ai valori rilevati periodicamente dalla stessa azienda, e

nel contempo ha richiesto All'ARPAC di effettuare un nuovo prelievo a conferma di quanto dichiarato;

- che in data 23/10/2013 prot. n. 0730739, questa UOD ha inviato all'ARPAC Dipartimento provinciale di Salerno, le memorie prodotte dall'Azienda Agricola Cerro con l'invito ad effettuare altro campionamento;

CONSIDERATO:

Che il D. Lgs 152/06 all'art. 133 c. 1 e s.m.i. prevede che *“chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'art.101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro.....omissis”*;

Che l'art. 140 del D.lgs152/06 e s.m.i. prevede che “ Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi”;

Che dalla comunicazione ARPAC dipartimento provinciale di Salerno n. 0029082/2013 del 30/05/2013 si evince che il sig Sorgente Marino nato a Pontecagnano Faiano il 05/01/1959 quale titolare dell'Azienda Agricola Cerro con autorizzazione allo scarico n. 171/10 rilasciata dalla Provincia di Salerno, è tenuto al pagamento della somma a titolo di sanzione, prevista dall'art.133 comma 1 D.lgs 152/06, per avere effettuato uno scarico in corpo idrico recettore senza rispettare i limiti di cui alla tab. 3 all. V alla parte III del D.lgs 152/06 e s.m.i., in relazione al parametro: Azoto Totale, riferito al rapporto di prova n. 201300313-001 del 26/04/2013;

Che dal rapporto di prova Arpac, relativamente al campione di acque n. 201300313-001 del 26/04/2013, e da quanto prevede il succitato D.D. n. 242 del 24/06/2011, trattasi di superamento di un solo parametro (Azoto Totale valore riscontrato 23 valore limite 15) per cui come da DD 242/2012 è da considerarsi superamento forte superiore al 50%;

Che non essendo pervenuto lo schedario generale dei trasgressori , relativo alla Provincia di Salerno, come richiesto alla Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, con nota del 12.02.2014, prot.0104437, per quanto riscontrabile agli atti presenti presso il nostro Ufficio, non risultano a carico del soggetto obbligato reiterazioni di condotte illecite della medesima violazione;

Che il sig Marino Sorgente titolare dell'Azienda Agricola Cerro con gli scritti difensivi prodotti ha dichiarato che il valore di azoto totale riscontrato da ARPAC non è conforme ai valori rilevati periodicamente dalla stessa azienda come da analisi allegata, e nel contempo ha richiesto All'ARPAC di effettuare un nuovo prelievo a conferma di quanto dichiarato;

Che ad oggi, nulla è pervenuto da parte dell'Arpac dipartimento provinciale di Salerno a riscontro di quanto dichiarato dall'azienda nelle memorie difensive di cui sopra, tanto meno è stata riscontrata la su richiamata nota prodotta da questa UOD in merito alla richiesta di ulteriori campionamenti, per tali motivazioni e per il principio del *favor rei*, si può considerare la rimozione dello stato antigiusdittico e quindi trova applicazione l'art 140 della D.Lgs 152/06 per la riduzione della sanzione amministrativa;

Che sulla base di quanto stabilito con il citato DD 242/2011 i parametri intermedi vanno commisurati tra € 5.000,00 ed € 15.000,00 in quanto dal verbale ARPAC Dipartimento

Provinciale di Salerno n. MBCDR/2013 del 21/03/2013 si evince che la destinazione dello scarico avviene in acqua superficiale, nel corpo ricettore Rio Lama (canale, affluente, suolo), e può così quantificarsi:

descrizione	importo	importo infrazione	maggiorazione per n. parametri superati oltre il primo	totale infrazione
minimo sanzione base	€ 5.000,00		0	
massimo sanzione base	€ 15.000,00			
Delta (sanzione massima – sanzione minima)	€ 10.000,00			
aliquota a superamento (lieve da 0,15 a 0,35) (moderato da 0,35 a 0,55) forte da 0,55 a 0,75)	0,55			
aliquota c (prima infrazione 0,0) (seconda infrazione 0,15) (terza o più infrazioni 0,25)	0			
aliquota b (in caso di rimozione dello stato antigiuridico 0,30) (in caso di attenuazione dello stato antigiuridico 0,50) in caso di non rimozione dello stato antigiuridico 1,,0)	0,3			
maggiorazione infrazione per superamento di più parametri	0,00%	€ 3.150,00	€ 0,00	€ 3.150,00
spese di notifica	€ 8,25		totale da pagare	€ 3.158,25

VISTI

- l'art. 101 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- l' art. 133 comma 1 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- l'art. 135 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- la L. n. 689/81 e s.m.i.;
- la D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- la D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- la D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- il D.D. n. 242 del 24/06/2011.

Il Dirigente, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento

D E C R E T A

Di ordinare ed Ingiungere, per i motivi sopra esposti, al sig Sorgente Marino titolare dell'azienda agricola Cerro nato il 05/01/1959 a Pontecagnano Faiano ed ivi residente, via Parini, n.11 in qualità di titolare dell'autorizzazione allo scarico n.171/10 rilasciata dalla Provincia di Salerno al pagamento della sanzione amministrativa di € 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00), oltre le spese di bollo e notifica quantificate in € 8,25 (otto/25), da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto, per non aver rispettato i limiti di cui alla Tab 3 All. V alla Parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i., violando l'art. 101 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., sanzionato dall'art. 133 comma 1 del medesimo Decreto.

C O M U N I C A

Che tale importo è determinato dall'applicazione dei criteri di calcolo previsti dal succitato D.D. n. 242 del 24/06/2011;

Che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della 689/191 e s.m.i.

Che, ai sensi dell'art. 135 c. 4 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., non è ammesso, per tale violazione, il pagamento in forma ridotta previsto dall'art. 16 della L.689/81.

Che il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul conto corrente postale n. 21965181, IBAN IT 59 A076 0103 4000 0002 1965 181 intestato alla Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli – (Sanzioni Amministrative art. 133 comma 1 D.Lgs 152/06 e s.m.i. – sanzioni amministrative e danno ambientale) – inserendo nell'apposita causale il codice tariffa 0519, oppure tramite bonifico su IBAN IT 40 I 01010 03593 000040000005 intestato alla Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli – inserendo nell'apposita causale capitolo 168, numero e data del presente decreto-ingiunzione e il codice tariffa 0519 (Sanzioni amministrative art. 133 comma 1 D. Lgs 152/06 e s.m.i. – Sanzioni amministrative e danno ambientale).

Che, dell'avvenuto pagamento, deve essere fornita prova entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica, all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno– Via Generale Clark, 103 – 84131 Salerno, che ha emesso il presente provvedimento, mediante trasmissione dell'attestazione originale di avvenuto versamento.

Che ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione.

Che, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L.689/1981 e s.m.i., l'ingiunto, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, può richiedere la rateizzazione del pagamento a questa Amministrazione, che si riserverà di decidere in merito.

MODALITA' DI NOTIFICA

La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo del Servizio Postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento. La data di notifica è quella del timbro postale. Il presente atto sarà consegnato alle poste italiane S.p.A. per gli adempimenti previsti, per cui lo stesso sarà notificato a norma di legge.

Dr. Antonello Barretta